

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
"Alessandro VOLTA"

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



Allegato A

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI IN VIGORE NELL'ISTITUTO

L'Istituto Tecnico Industriale – Liceo Scientifico Tecnologico "A. VOLTA" di Pescara, come tutte le scuole italiane, per il proprio funzionamento deve attenersi alle norme istituzionali che fanno capo alla stessa **Costituzione dello Stato**, i cui articoli più significativi sono:

Art. 9: *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica"*

Art.33: *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*

Art.34: *"La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"*

A questi articoli contenuti nella Costituzione Italiana si devono aggiungere:

- a. leggi del Parlamento in materia di istruzione e ricerca. Fondamentale è la legge sull'autonomia scolastica L.15 marzo 1997 n. 59 e relativo D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275
- b. decreti governativi in materia d'istruzione e ricerca e di attuazione delle leggi ordinarie
- c. circolari e regolamenti stabiliti sia a livello ministeriale che a livello locale e d'Istituto
- d. contratti collettivi concernenti il personale della scuola.

In particolare, i diritti e i doveri di ogni singola categoria di persone coinvolte nella formazione scolastica sono contenuti nei seguenti regolamenti:

Statuto dei docenti – Rapporto di lavoro (C.C.N.L. vigente)

Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007)

In coerenza con queste norme a carattere nazionale, sono stati elaborati:

- il Regolamento d'Istituto
- il Regolamento Disciplinare
- il Patto di Corresponsabilità

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - L'istituto Tecnico Industriale – Liceo Scientifico Tecnologico "A. VOLTA" (chiamati successivamente per brevità 'I.T.I.S.- L.S.T. "A. VOLTA") di Pescara si propone di promuovere e sviluppare un modello culturale in grado di fornire una risposta adeguata alla domanda di educazione, istruzione e formazione, umana e tecnico-scientifica, che gli proviene dalla società, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica da parte degli studenti.

Art. 2 - L'I.T.I.S.- L.S.T. "A. VOLTA" si propone di essere una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni

Art. 3 - Il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo tecnico e ausiliario, e gli studenti operano, nell'ambito delle attività scolastiche, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia di New York e con i principi generali dell'ordinamento scolastico italiano vigente.

Art. 4 - L'I.T.I.S.- L.S.T "A. VOLTA" di Pescara, interagendo con il territorio, fonda il suo progetto formativo e la sua azione educativa sulla buona qualità delle relazioni docenti studenti; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e, perseguendo gli obiettivi culturali e professionali adeguati alla evoluzione delle conoscenze, al loro inserimento nella vita attiva.

Art. 5 - L'I.T.I.S.- L.S.T "A. VOLTA" si impegna, nei limiti di organico e di bilancio previsti dalle vigenti disposizioni, a porre in essere tutte le condizioni per assicurare: a) l'ambiente scolastico favorevole; b) l'offerta formativa integrativa; c) recupero dello svantaggio; d) salubrità e sicurezza dell'ambiente; e) adeguata strumentazione tecnologica; f) educazione alla salute.

Art. 6 - L'I.T.I.S.- L.S.T "A. VOLTA" promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla privacy in base alle norme vigenti.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 7 – Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto al riconoscimento ed alla tutela della propria identità etnica, religiosa, culturale, sociale e di genere.
2. Lo studente ha diritto al riconoscimento della propria individualità
3. Lo studente ha diritto ad essere educato ai valori della pace, della tolleranza, della solidarietà e della libertà.
4. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata.
5. Lo studente ha diritto alla libertà di pensiero, parola ed espressione nel rispetto della libertà di tutti.
6. Lo studente ha diritto alla riservatezza.
7. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano l'Istituto.
8. Lo studente ha diritto ad avere un orario scolastico che faciliti l'apprendimento.
9. Lo studente ha diritto ad essere rispettato dal personale della scuola e dai propri compagni
10. Lo studente ha diritto ad essere aiutato ad affrontare i problemi individuali.
11. Lo studente ha diritto a vedere rispettati i propri tempi di apprendimento per potere raggiungere il migliore livello possibile di formazione personale.
12. Lo studente ha diritto a ricevere tutte le spiegazioni e chiarimenti necessari.
13. Lo studente ha diritto a conoscere con chiarezza tempi, modi, strumenti e criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe anche al fine di giungere all'autovalutazione.
14. Lo studente ha diritto a prendere visione degli elaborati e a conoscere la valutazione in tempi accettabili
15. Lo studente ha diritto ad essere valutato coerentemente con gli obiettivi fissati dal consiglio di classe.
16. Lo studente ha diritto ad offerte formative integrative.
17. Lo studente ha diritto ad un ambiente pulito, ordinato, attrezzato.
18. Lo studente ha diritto alla disponibilità di adeguate strumentazioni tecnologiche per favorire l'apprendimento e l'apertura verso il mondo esterno.
19. Lo studente ha diritto a riunirsi in assemblea, di classe e di istituto per comunicare le proprie opinioni e conoscere quelle altrui.
20. Lo studente ha diritto di disporre di aule e spazi adeguati per potersi riunire con altri.
21. Lo studente ha diritto ad avere impegni scolastici che consentano lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche.
22. Lo studente ha diritto di conoscere la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
23. Lo studente ha diritto-dovere di rivolgersi al capo di Istituto per segnalare eventuali inadempienze inerenti la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 8 – Doveri degli studenti

1. Lo studente deve riconoscere e rispettare l'identità etnica, religiosa, culturale, sociale e di genere di ognuno.
2. Lo studente deve riconoscere e rispettare l'individualità di ognuno.
3. Lo studente deve riconoscere come valori la pace, la tolleranza, la solidarietà e la libertà.
4. Lo studente deve contribuire in modo responsabile al buon funzionamento della scuola.
5. Lo studente deve riconoscere e rispettare la libertà di pensiero, parola ed espressione di ognuno.

6. Lo studente deve rispettare la riservatezza di ognuno.
7. Lo studente deve conoscere e rispettare le norme che regolano l'Istituto.
8. Lo studente deve rispettare l'orario scolastico
9. Lo studente deve rispettare il personale docente, non docente e i propri compagni.
10. Lo studente deve essere disponibile a farsi aiutare.
11. Lo studente deve impegnarsi relativamente alle proprie possibilità
12. Lo studente deve seguire le lezioni con attenzione e chiedere tutti i chiarimenti necessari.
13. Lo studente deve fare propri tempi, modi e strumenti di valutazione.
14. Lo studente deve conservare con cura gli elaborati corretti e riconsegnarli al docente con la firma di presa visione di un genitore se minorenni.
15. Lo studente deve saper accettare la valutazione ricevuta.
16. Lo studente deve affrontare le offerte formative integrative con senso di responsabilità.
17. Lo studente deve contribuire a mantenere pulito e ordinato l'ambiente scolastico.
18. Lo studente deve rispettare le strumentazioni a disposizione e segnalare eventuali anomalie.
19. Lo studente deve partecipare in modo responsabile alle assemblee di classe e di Istituto per far conoscere il proprio pensiero.
20. Lo studente deve mantenere in buone condizioni gli spazi assegnati ed utilizzati.
21. Lo studente deve distribuire gli impegni scolastici ed extra scolastici in modo razionale.
22. Lo studente deve conoscere la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
23. Lo studente deve rispettare e fare rispettare la Carta dei Diritti e dei Doveri, i Regolamenti d'Istituto, il Piano dell'Offerta Formativa e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 9 - Lo studente ha diritto alla formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Art. 10 - Gli studenti hanno diritto alla continuità e alla libertà di apprendimento, alla valorizzazione delle inclinazioni personali e possono richiedere la realizzazione di iniziative autonome tra quelle consentite dalla direttiva ministeriale 133, nel rispetto delle relative procedure e delle finalità previste .

Art. 11 - Tutti gli studenti hanno il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi collegiali d'Istituto e nel consiglio distrettuale. Hanno inoltre diritto a partecipare ai comitati studenteschi e alle assemblee d'Istituto autorizzate secondo le norme del presente regolamento.

Art. 12 - Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle linee di programmazione didattico-educativa e sui criteri di valutazione da parte di ogni docente.

Art. 13 - Ogni studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che permetta di individuare i punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 14 - Gli studenti hanno diritto di determinare individualmente la loro adesione ad ogni attività facoltativa di tipo curricolare, integrativo, aggiuntivo, proposta dalla scuola.

Art. 15 - Gli studenti, tramite i propri rappresentanti nei consigli di classe, hanno diritto a conoscere le motivazioni delle scelte inerenti i libri di testo ed i vari materiali didattici.

Art. 16 - Gli studenti hanno diritto ad esprimere su loro richiesta la propria opinione, tramite i propri rappresentanti ufficiali negli organismi rappresentativi, quando debba essere adottata una decisione che influisca, in modo rilevante, sull'organizzazione scolastica.

Art. 17 - Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita nella scuola.

Art. 18 - Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della loro vita culturale e religiosa; la scuola si propone di favorire iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 19 - Tutti gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare di tutti i corsi curriculari e, una volta data la propria adesione, a frequentare con continuità i corsi integrativi, di sostegno e di recupero. Devono inoltre assolvere assiduamente gli impegni di studio e partecipare attivamente al dialogo educativo.

Art. 20 - Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza democratica e alle regole di convivenza civile, fondati sul rispetto della propria e dell'altrui personalità, e al ripudio di ogni barriera e discriminazione di carattere culturale, sociale ed ideologica. Sono inoltre tenuti al massimo rispetto sia nei confronti del Dirigente Scolastico che di ogni Docente e di tutto il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, tenuto conto che l'azione espletata da ognuna delle suddette figure professionali è riconducibile ad attività e doveri professionali.

Art. 21 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le varie strutture scolastiche ed i relativi arredi, i macchinari e gli strumenti in dotazione nei laboratori nelle aule speciali e qualunque tipo di sussidio didattico; inoltre devono comportarsi correttamente senza apportare danni al patrimonio scolastico e alle persone.

Art. 22 - Gli studenti condividono tra loro la responsabilità di mantenere accogliente l'ambiente scolastico e sono tenuti ad averne cura in quanto tutto ciò è un importante fattore di qualità della vita scolastica.

Art. 23 - Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

Art. 24 - Gli studenti, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, sono tenuti ad un comportamento corretto e coerente con i principi e le norme generali del presente regolamento e della legislazione scolastica vigente.

Art. 25 - Regole e procedure

a. Libretto assenze, permessi e comunicazioni

1. Per le giustificazioni delle assenze, per i permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, per le comunicazioni tra scuola e famiglia si farà uso dell'apposito libretto, debitamente completato con la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Lo studente maggiorenne ha la possibilità di ritirare e sottoscrivere personalmente il libretto. Nel caso il libretto venga smarrito, uno dei due genitori (o lo studente maggiorenne) deve provvedere tempestivamente a ritirarne uno nuovo in Segreteria. In caso di smarrimento, il costo del secondo libretto viene posto a carico dello studente.
3. Non avrà diritto ad un nuovo libretto l'alunno che abbia esaurito il primo.
4. Nei casi di assenze/ritardi prolungati o frequenti, il docente coordinatore di classe informa la famiglia dello studente inviandone a casa il prospetto relativo.

b. Assenze

1. La richiesta di giustificazione dell'assenza va firmata dallo stesso genitore firmatario del libretto (o dallo studente maggiorenne).
2. La richiesta motivata va sempre scritta sul libretto che lo studente deve presentare il giorno del rientro all'insegnante della prima ora di lezione.

3. L'insegnante è delegato a controfirmare l'assenza e ad annotare sul registro di classe il nome dell'alunno giustificato.
4. L'eventuale mancanza di giustificazione nel giorno del rientro va sempre annotata dall'insegnante della prima ora sul registro di classe al **giorno successivo; lo studente viene regolarmente riammesso in classe** ed è rigorosamente tenuto a portare la giustificazione il giorno successivo.
5. Lo studente che al **terzo giorno non abbia ancora provveduto a giustificare l'assenza non è ammesso nell'Istituto e il docente coordinatore di classe informerà la famiglia.**
6. I casi di assenze frequenti vanno segnalati dal coordinatore alle famiglie.
7. Non sono ammesse assenze collettive (quando risulta assente la metà degli alunni della classe) non documentate da valide certificazioni giustificative (certificato medico, attestato di società sportive in caso di partecipazione a gare e/o manifestazioni, gravi e comprovati motivi di famiglia); saranno considerate ingiustificate e pertanto passibili di sanzioni disciplinari ivi compresa la sospensione.
8. Ogni sforzo dovrà comunque essere rivolto, da parte dei docenti, alla conoscenza delle ragioni che sono all'origine dell'evento, al fine di circoscrivere gli effetti negativi ed indirizzare gli studenti verso momenti di utile discussione e confronto.
9. Si sottolinea che in tali circostanze, all'interno dell'Istituto, l'attività didattica proseguirà indipendentemente dal numero di alunni presenti, eventualmente adottando opportune variazioni alla normale attività (ripasso, esercizi, letture, proiezioni, discussione, o altre forme di attività di classe).
10. Nel caso di assenze collettive o eccessivo assenteismo degli studenti, il Consiglio di Classe potrà deliberare inoltre:
 - a. di escludere la classe da attività quali viaggi e visite guidate;
 - b. informare le famiglie degli alunni che hanno accumulato un numero elevato di assenze;
 - c. deliberare, nella sessione di scrutinio, la riduzione del voto di condotta per assenze non giustificate da motivi di salute o da gravi motivi di famiglia.

c. Ritardi

1. Gli studenti vengono ammessi in aula alle ore **8.10**, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. I ritardi sistematici vanno segnalati al coordinatore del Consiglio di Classe e, dopo il decimo ritardo, per gli alunni minorenni la riammissione alle lezioni sarà valutata direttamente dal Docente Vicario mentre gli alunni maggiorenni non saranno ammessi e faranno ritorno alle loro abitazioni.
3. Non sono ammessi ingressi dopo la prima ora di lezione, se non in casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico o dal Docente Vicario.
4. Gli alunni minorenni che arrivano in ritardo devono recarsi immediatamente in classe e **devono essere ammessi** in qualsiasi momento durante la prima ora di lezione, ma con l'obbligo di giustificare il giorno successivo.
5. In nessun caso tali alunni potranno sostare di fronte alle palazzine, nei corridoi o liberamente all'interno dell'Istituto.
6. Gli alunni maggiorenni possono essere ammessi fino alle ore **8.20** ; dopo tale orario dovranno attendere l'inizio della 2° ora con l'obbligo di giustificare il ritardo.
7. Si rammenta comunque che l'ingresso entro le ore **8.20** deve essere **occasionale e motivato** e che i ritardi non possono superare il numero di dieci nell'intero anno scolastico.

d. Uscite anticipate

1. Per gli alunni minorenni è sempre necessaria la presenza dei genitori o di familiari delegati dal genitore nel caso di uscite programmate (il modulo di delega può essere ritirato in vicepresidenza nei giorni precedenti).
2. Previo avviso alle famiglie e solo per gli alunni maggiorenni potranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Docente Vicario uscite anticipate, solo all'ultima ora di lezione e per comprovati motivi.

3. Sono possibili uscite anticipate in deroga al limite di un'ora per visite mediche o per permessi sportivi documentati.
4. L'uscita sarà autorizzata solo se l'alunno sarà in possesso del libretto delle giustificazioni dell'anno scolastico in corso.
5. Il permesso di uscita va richiesto due, tre giorni prima qualora si tratti di impegni programmati.
6. Le autorizzazioni di uscita differita vengono ritirate in vicepresidenza **esclusivamente** negli orari di apertura giornaliera.
7. Non dovranno essere accettati permessi di uscita anticipata sul libretto delle giustificazioni che, nello spazio disponibile, non rechino il **timbro della scuola** unitamente alla firma del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori.
8. L'insegnante annoterà l'ora di uscita sul registro di classe.
9. Le uscite anticipate non possono essere in numero superiore a sette.
10. Deroche a quanto sopra saranno concesse solo in casi eccezionali a fronte di motivazioni che il Dirigente Scolastico o il Docente Vicario riterranno valide ed attendibili.
11. Non sono concessi permessi d'ingresso o di uscita differiti per tutto l'anno scolastico per motivi di trasporto se non nei casi documentati dai gestori dei mezzi di trasporto.
12. L'orario di lezione è già formulato con le riduzioni orario previste dalla normativa vigente. Per tale motivo, saranno presi in considerazione solo particolari casi legati a coincidenza di più mezzi.
13. Gli studenti in possesso del permesso in orario differito sono tenuti ad esibire al personale di portineria l'autorizzazione all'uscita. Il permesso permanente verrà immediatamente ritirato all'alunno che faccia uso del mezzo proprio.

Art. 26 - Allontanamento arbitrario

Allo studente che arbitrariamente si allontana dall'aula è irrogata la sanzione dell'ammonizione, verbale o scritta, sola o congiuntamente o alternativamente con la sospensione dalle lezioni, fino a due giorni. Gli studenti che si allontanano arbitrariamente dal complesso scolastico sono sottoposti alla sanzione della sospensione da 10 a 15 giorni.

Art. 27 - Falsificazione di atti

Lo studente che falsifica, altera o danneggia i propri documenti personali è sottoposto alla sanzione della sospensione da 1 a 3 giorni. Allo studente che falsifica, altera o danneggia documenti ufficiali della scuola è irrogata la sanzione della sospensione dalle lezioni, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 giorni.

Art. 28 - Nel cambio di ora o in caso di eccezionale ritardo del docente, agli allievi è fatto divieto assoluto di uscire dall'aula, di sostare nel corridoi, di arrecare disturbo alle altre classi.

Art. 29 - Si raccomanda ai docenti di non consentire agli alunni di uscire dalle classi se non per casi urgenti e per brevissimo tempo e in ogni caso è consentita l'uscita di uno studente per volta dalla classe.

Art. 30 - All'inizio di ogni lezione deve essere assicurata la massima puntualità da parte dei docenti, compatibilmente con i tempi minimi di distanza tra un'aula e l'altra.

Art. 31 - Intervallo di ricreazione

1. Dopo le prime tre ore di lezione è concesso un intervallo, per la ricreazione, della durata di 10 minuti, durante il quale è fatto obbligo agli studenti di tenere sempre un comportamento corretto e rispettoso degli altri e dell'istituzione, evitando qualunque situazione pericolosa per l'incolumità propria e degli altri, ferma restando la responsabilità disciplinare, civile e penale per chi compie atti dannosi alle persone e alle strutture.
2. I docenti durante la ricreazione resteranno ognuno in prossimità dell'aula per vigilare sia sugli alunni rimasti in classe sia, insieme agli altri docenti, su quelli che si trattengono sullo stesso

piano. Ogni docente potrà autorizzare, dieci minuti prima della ricreazione, un solo studente ad uscire dall'aula per acquistare panini e altro per sé e per gli altri compagni di classe.

Art. 32 - Il Docente dell'ora precedente l'intervallo è tenuto alla sorveglianza degli alunni per l'intera durata di questo.

Art. 33 - Il Docente dell'ultima ora di lezione deve aver cura che l'uscita degli allievi dalle aule non avvenga in nessun caso prima del suono della campanella e deve vigilare che la classe rimanga nel modo più ordinato e corretto possibile.

Art. 34 - Gli alunni possessori di veicoli e motoveicoli, all'inizio e alla fine delle lezioni, sono tenuti a circolare con prudenza all'interno del complesso scolastico, a rispettare scrupolosamente la segnaletica predisposta e a parcheggiare ordinatamente ed esclusivamente i motocicli sotto le apposite pensiline.

Art. 35 - In tutti i laboratori e nelle officine deve essere assicurata la presenza costante di tutti coloro che vi operano.

Art. 36 - Divieto di fumo

1. Il divieto di fumo, in base alla Legge 11 novembre 1975, n.584, alla Legge 448 del 28 dicembre 2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Art.52 comma 20), al Decreto-legge 3 marzo 2003, n.32 (Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario. Art.6: Ulteriore aumento sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art.7 legge 584/1975), alla Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici), alla circolare 28 marzo 2001, n.4 del Ministero della Sanità (Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo), alla Legge 16 gennaio 2003, n.3 in Gazzetta Ufficiale N.15 del 20 gennaio 2003 (art.51 tutela non fumatori – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), **è esteso a tutti i locali dell'Istituto.**
2. Allo studente che non rispetta tale divieto viene comminata la sanzione di un giorno di sospensione, fatte salve le ammende previste dalla legge.

Art. 37 - Utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici

1. In considerazione, della normativa vigente, della necessità di applicare generali norme di correttezza, che trovano riscontro nel dovere, indicato nello 'Statuto delle studentesse e degli studenti', di tenere comportamenti rispettosi degli altri, dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica lo svolgimento sereno ed efficace delle attività scolastiche, dell'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti sono definite precise e specifiche modalità di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici, **non è consentito a studenti, docenti e personale ATA l'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o lavorative.**
2. A tale riguardo i dispositivi suddetti devono essere tenuti spenti o comunque con suonerie e tastiere disattivate.
3. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e/o gravità, potranno essere soddisfatte previa autorizzazione del docente.
4. In caso di improcrastinabili esigenze di comunicazione, dettate da ragioni di particolare urgenza e/o gravità, il personale docente potrà allontanarsi temporaneamente dal posto di lavoro garantendo, nel caso, la sorveglianza della classe
5. Eventuali violazioni alle norme suddette saranno sanzionate secondo le modalità previste dal regolamento disciplinare.

Art. 38 - Regole per l'uso legale e consapevole di internet

1. Il curriculum scolastico, le aree di progetto prevedono che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC).
2. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse per integrare, arricchire e approfondire gli argomenti trattati e costituisce una notevole opportunità per scambi culturali con gli studenti di altri Paesi.
3. La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare Internet per promuovere l'eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l'innovazione e la comunicazione.
4. Per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad Internet è un privilegio e un diritto.
5. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet, insegnandone un uso accettabile e responsabile, consono all'istituzione scolastica.
6. L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curriculum scolastico, l'età e la maturità degli studenti.
7. Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, delle norme e degli obblighi contrattuali, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi.
8. **Nell'ambito dell'attività professionale il personale può accedere ad Internet.**
9. La scuola può, nel rispetto della normativa sulla privacy, verificare i file presenti sulle postazioni ed i siti visitati.
10. E' fatto divieto di memorizzare ed installare software di provenienza illecita o non pertinente l'attività didattica sulle postazioni, né trasferire da Internet software non autorizzato.
11. **L'uso di Internet da parte degli alunni, se non autorizzati dagli insegnanti, è vietato.**

TITOLO III

DOCENTI

Art. 39 - il profilo professionale del docente deve fondarsi sulle attività di seguito riportate.

1. Proporsi agli allievi come esempio di comportamento etico e professionale con rispetto della loro personalità e sensibilità.
2. Trattare l'allievo con dignità pari alla propria, evitando di trascendere sia nelle parole che nei modi.
3. Individuare i casi di disagio giovanile e, in collaborazione con gli organi collegiali (Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto,...) e con gli Enti preposti, adoperarsi per la rimozione degli ostacoli alla buona qualità della vita scolastica.
4. Progettare il proprio lavoro didattico definendo gli obiettivi, selezionando i contenuti e distribuendoli nel tempo a disposizione, adottando metodologie appropriate, utilizzando gli opportuni sussidi, misurando e valutando i risultati del proprio lavoro e di quello degli allievi (strutturazione del lavoro individuale), verificando in modo continuativo il grado d'apprendimento della classe.
5. Esprimere la propria offerta formativa, motivando il proprio intervento didattico esplicitandone obiettivi, strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione.
6. Presentare ed illustrare, fin dall'inizio dell'anno scolastico, il proprio contratto formativo alla classe e con esso procedere, alla fine dell'anno, ad una valutazione e all'esame consuntivo del lavoro svolto in relazione ai mezzi impiegati (libri, apparati, ecc.).
7. Procedere ad una valutazione dei livelli di partenza della classe e dei singoli allievi, per quanto riguarda la propria disciplina e in accordo con le indicazioni emerse nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari.
8. Analizzare l'opportunità di un intervento di "allineamento" perché tutti gli allievi siano in possesso dei requisiti necessari per seguire il lavoro didattico.
9. Coordinare la propria azione didattica e educativa con quella degli altri docenti della classe;
10. concordare con i colleghi una razionale scansione delle verifiche e del carico di lavoro da assegnare agli studenti in rapporto alla struttura dell'orario delle lezioni e della distribuzione delle discipline.
11. Comunicare agli allievi la valutazione delle interrogazioni con motivazione e indicazioni correttive.
12. Riconsegnare gli elaborati corretti in tempo ragionevolmente breve, accompagnando il voto con una motivazione.
13. Fornire dati al coordinatore di classe sull'andamento della classe e dei singoli allievi, specie di quelli che incontrano difficoltà.
14. Contattare, tramite il coordinatore, la famiglia dello studente in difficoltà per avere utili informazioni e per concordare eventuali strategie di recupero.
15. Prima di recarsi in classe, devono apporre la propria firma di presenza sul foglio giornaliero predisposto in cui, per ogni insegnante, sarà precisato: l'orario di ingresso ed eventuali supplenze. a firma di presenza del docente varrà anche come presa visione della supplenza, salvo improvvise necessità che verranno comunicate tempestivamente al docente interessato.
16. Lettura e presa visione delle circolari interne e del MIUR .Tutte le circolari verranno pubblicate all'Albo in Sala Insegnanti e diffuse mediante mail all'indirizzo personale del sito www.istruzione.it. Le informazioni contenute nelle circolari verranno date per acquisite con la pubblicazione.

TITOLO IV

CONSERVAZIONE LOCALI, ARREDI, SUPPELLETTILI E STRUMENTI DIDATTICI DELLA SCUOLA. FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

Art. 40 - Studenti e personale tutto della scuola si impegnano insieme a conservare l'integrità dell'istituto inteso come patrimonio sociale ad essi affidato.

Art. 41 - Per quanto riguarda i beni scolastici di ogni tipo, eventuali rotture dovute ad usura e ad incidenti involontari saranno riparate a carico della scuola o dell'ente locale proprietario. Nell'eventualità che rotture o danni siano riconducibili a negligenza o a manifestazioni di vandalismo degli allievi, la riparazione sarà a carico dei responsabili, per i quali saranno presi opportuni provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Disciplina.

Art. 42 - Gli insegnanti, gli assistenti tecnici e gli studenti che utilizzano le attrezzature dei laboratori, dei reparti di lavorazione, delle aule di disegno e delle aule speciali sono responsabili della loro conservazione e sono tenuti all'immediata segnalazione alla Presidenza di eventuali danni o altre inconvenienze. In caso di danni valgono i criteri di cui al Regolamento di Disciplina.

Art. 43 - La biblioteca è aperta al pubblico secondo un orario settimanale che viene comunicato al personale della scuola e agli alunni nei primi giorni dell'a.s.

Art. 44 - I libri, ad eccezione di dizionari, enciclopedie e collane che vanno consultati in sede, sono concessi in prestito agli alunni, docenti e personale A.T.A. per un periodo non superiore ai trenta giorni, eccezionalmente prorogabile su autorizzazione della Presidenza. I volumi devono essere restituiti nelle stesse condizioni di consegna e non possono essere scambiati senza la relativa registrazione. La mancata restituzione del libro, la sua parziale o totale distruzione o comunque i danni arrecati attraverso sottolineature, annotazioni e altro, comporteranno il risarcimento ed eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 45 - La fruizione dei gabinetti scientifici, dei laboratori, delle officine da parte degli studenti per studi e ricerche, sarà possibile solo in presenza di un docente della disciplina o del reparto.

Art. 46 - Il funzionamento della palestra sarà disciplinata in modo da assicurarne l'uso a tutte le classi dell'Istituto.

Art. 47 - E' attivo nell'Istituto il C.I.C. (Centro di Informazione e di Consulenza). Il suo funzionamento è regolato da disposizioni emanate dal suo team di gestione (Preside, Docenti referenti, Genitori e Studenti).

Art. 48 - Al personale della scuola e agli studenti è consentito il parcheggio interno delle auto e delle moto negli appositi spazi tra le palazzine. Non è possibile parcheggiare moto e bici al di fuori delle rastrelliere predisposte e del parcheggio sotto le pensiline.

TITOLO V

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 49 - Premessa

1. Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007 n. 235 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 con il quale è stato emanato lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", norma che costituisce parte integrante del processo di attuazione dell'Autonomia.
2. Lo Statuto infatti, regolando in un unico testo i diritti e i doveri degli studenti, delinea un percorso di integrazione tra le componenti della scuola basato, oltre che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità che sono i cardini della Scuola dell'Autonomia.
3. Lo Statuto, all'art. 4, disegna anche un nuovo modello di disciplina sostitutivo di quello previsto dal Regio Decreto 4 maggio 1925 n. 653. Ciò comporta per le singole scuole di istruzione secondaria una serie di adempimenti:
 - a. il compito di emanare i nuovi regolamenti di disciplina (diritti e doveri degli studenti nell'ambito della vita comunitaria scolastica (art. 4 comma 1 del decreto));
 - b. il compito di costituire gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari con il relativo procedimento; (art. 4 comma 1 del decreto);
 - c. il compito di definire le mancanze disciplinari; (art. 4 comma 1 del decreto);
 - d. il compito di definire le relative sanzioni; (art. 4 comma 1 del decreto);
 - e. il compito di istituire l'organo di garanzia interno alla scuola (art. 5 comma 1 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235);
 - f. il compito di richiedere la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti del "Patto educativo di corresponsabilità (art. 5-bis del D.P.R. 21/11/2007 n. 235)

Art. 50 - Regolamento disciplinare

Il regolamento disciplinare interno con le modifiche e integrazioni apportate a seguito del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 è articolato in 23 articoli sub Diritti e 23 articoli sub Doveri.

Art. 51 - Organo competente ad irrogare le sanzioni

1. L'organo collegiale interno alla scuola competente a irrogare agli studenti le sanzioni disciplinari è:
 - a. Il **Dirigente Scolastico** o docenti collaboratori da lui delegati nel caso di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.
 - b. Il **Consiglio di Classe** nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 15 giorni.
 - c. Il **Consiglio di Istituto** nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 52 - Procedimento deliberato per irrogare le sanzioni disciplinari

1. Convocazione da parte del Dirigente Scolastico delle parti interessate separatamente e ascolto delle rispettive posizioni per garantire il diritto personale di esporre le proprie ragioni; ascolto delle parti interessate congiuntamente e tentativo di chiarire gli eventuali malintesi al fine di arrivare ad una conciliazione che eviti l'applicazione della sanzione.
2. Le giustificazioni dello studente possono anche essere presentate per iscritto e il medesimo ha facoltà di produrre prove e testimonianze a sé favorevoli.
3. Se le giustificazioni sono accolte favorevolmente, si procede all'archiviazione del procedimento disciplinare senza irrogazione della sanzione.
4. Nel caso in cui il tentativo fallisca, oppure non sia reso possibile dalla gravità della mancanza disciplinare, si riunisce l'organo collegiale per deliberare sulla sanzione da adottare.

5. Il provvedimento motivato adottato viene comunicato integralmente per iscritto allo studente e ai genitori dello stesso.

Art. 53 – Criteri per la irrogazione della sanzione

1. La responsabilità disciplinare è personale (va quindi accertata la effettiva responsabilità dei singoli).
2. Non può mai essere sanzionata la libera espressione di opinioni espresse in termini di correttezza formale valutata secondo criterio di buon senso in rapporto all'età dello studente, alle circostanze in cui si sono svolti i fatti, alla consuetudine di espressione invalsa e di fatto consolidata nell'ambito dell'ambiente scolastico.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 54 – Mancanze disciplinari

1. Dall'esame dello Statuto sono ipotizzabili cinque categorie generali di comportamenti configuranti mancanze disciplinari:
 - a. Comportamenti contro la dignità, il rispetto e la individualità della persona umana come soggetto di libertà e pari diritti (compresa la riservatezza) nell'ambito della collettività scolastica.
 - b. Comportamenti in violazione delle norme che regolano la organizzazione dell'Istituto e/o compromettano il buon funzionamento della scuola.
 - c. Comportamenti turbativi della didattica tali da vanificarne o gravemente comprometterne corretto svolgimento con danno per i percorsi di apprendimento individuali e collettivi (della classe).
 - d. Comportamenti lesivi della integrità e della corretta manutenzione delle cose facenti parte del patrimonio della scuola.
 - e. Comportamenti lesivi della dignità, del diritto di rappresentanza e del senso di responsabilità individuale e collettivo necessari per la gestione democratica della scuola.

Art. 55 – Sanzioni relative ai comportamenti di cui all'Art. 54

1. Comportamenti contro le persone, sanzioni proposte:
 - a. Ammonizione verbale.
 - b. Ammonizione scritta.
 - c. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica convertibile in attività utile per la scuola.
 - d. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
2. Comportamenti in violazione dei regolamenti, sanzioni proposte:
 - a. Ammonizione scritta.
 - b. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica convertibile in attività utile per la scuola.
3. Comportamenti turbativi della didattica, sanzioni proposte:
 - a. Periodo di tempo, fuori dall'orario scolastico, messo a disposizione dallo studente per collaborare con singoli docenti, con il Consiglio di Classe, con Funzioni Strumentali per organizzazione di attività e orientamento.
 - b. Temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica convertibile in lavoro utile per la scuola.
 - c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 56 – Sanzioni relative ai comportamenti lesivi del patrimonio scolastico

1. Riparazione del danno con attività personale manuale se possibile.
2. Riparazione economica del danno.
3. Periodo di manutenzione del patrimonio scolastico dell'Istituto fuori dall'orario scolastico.
4. Temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica convertibile in lavoro utile per la scuola.
5. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 57 – Sanzioni relative ai comportamenti lesivi della democrazia

1. Sospensione temporanea dall'attività di rappresentanza.
2. Esclusione dall'attività di rappresentanza.
3. Periodo di tempo, fuori dall'orario scolastico, messo a disposizione per collaborare con una Funzione Strumentale.
4. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica convertibile in attività utile per la scuola.
5. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 58 – Precisazioni relative alle sanzioni

1. Ai sensi del del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 è opportuno precisare che nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto e la sanzione è sempre temporanea, proporzionata alla gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano, ispirata alla riparazione del danno
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e pertanto:
 - a. Devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 - b. Devono tendere al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 - c. Deve essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica.
 - d. Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari è sempre e comunque opportuno distinguere comportamenti non intenzionali, occasionali, o determinati da circostanze fortuite rispetto a mancanze gravi che indichino un costante e persistente atteggiamento negativo dello studente nei confronti dell'istituzione scolastica intesa in senso lato.
 - e. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni e il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio di Classe.
 - f. L'allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni può essere disposto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:
 - I. Devono essere stati commessi "reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc. o vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) ed il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto.
 - II. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, è

- disposto nei casi di recidiva, di atti di violenza grave e in presenza di reati di particolare gravità. Il provvedimento è di competenza del Consiglio d'Istituto
- g. Nei periodi di allontanamento non superiore ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.
 - h. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 - i. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

Art. 59 – Organo di garanzia interno alla scuola (art. 5 comma 1 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235)

1. L'organo di garanzia interno alla scuola è un luogo "terzo" rispetto alle parti cioè esterno alla disputa ed ha una funzione simile a quella dell'arbitro. Esso è collegiale, è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito da:
 - a. Il Dirigente Scolastico.
 - b. Un docente designato dal Consiglio d'Istituto.
 - c. Un genitore rappresentante eletto.
 - d. Uno studente rappresentante eletto

Art. 60 – Funzione dell'organo di garanzia interno alla scuola

1. Decide, nel termine di 15 giorni, sui ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), contro le sanzioni comminate.
2. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che essere confermata.
3. Decide sui conflitti che eventualmente sorgessero all'interno della scuola sulla corretta applicazione dello Statuto.

Art. 61 – Facoltà di ricorso all'organo interno di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione delle sanzioni disciplinari ad apposito organo di garanzia interno alla scuola

Art. 62 – Procedimento avanti all'organo interno di garanzia

Prima di prendere una decisione ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, l'organo di garanzia ha il compito sia di discutere tra le parti che di farle discutere tra loro per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

Art. 63 – Violazioni dello Statuto

1. Contro le violazioni dello Statuto, anche eventualmente contenute nel regolamento disciplinare d'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato, su ricorso presentato dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.
2. La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è assunta previo parere vincolante dell'**organo di garanzia regionale** composto, di norma, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
3. L'organo di garanzia regionale dura in carica due anni scolastici. (D.P.R. 21/11/2007 n. 235 art. 5 commi 3-4-5-6-7).

4. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione (comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri interessati. Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere.

Art. 64 – Per quanto non previsto in dettaglio dal presente regolamento si rimanda alla nota del MIUR prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 avente in oggetto "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007-regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 65 – Disposizioni finali

Il presente regolamento disciplinare va adottato o modificato previa consultazione con gli studenti. Del presente regolamento disciplinare è fornita copia agli studenti all'inizio dell'anno scolastico.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del D.P.R. n. 21 novembre 2007)

I genitori e gli studenti, contestualmente all'iscrizione all'ITIS – Liceo Scientifico Tecnologico "A. Volta", devono sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l'istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie.

Procedura di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità

La sottoscrizione del patto avviene con le seguenti modalità:

1. Agli studenti che si iscrivono per la prima volta, all'atto dell'iscrizione e/o della conferma dell'iscrizione, viene consegnato il modulo contenente il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità firmato dal Dirigente Scolastico.
2. Tale modulo dovrà essere restituito, entro e non oltre la data d'inizio delle lezioni, alla Segreteria didattica firmato dallo studente iscritto e da un genitore e verrà conservato nel fascicolo personale dello studente.
3. Gli studenti che si trasferiscono nel corso dell'anno scolastico dovranno restituire il modulo contenente il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità, firmato dallo studente iscritto e da un genitore entro e non oltre una settimana dalla consegna.

Procedura di elaborazione e revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità

Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità viene elaborato dal Dirigente Scolastico che lo sottopone all'attenzione degli Organi Collegiali.

Il testo del Patto Educativo di Corresponsabilità, nel caso se ne ravvisi la necessità, viene rivisto e aggiornato in funzione delle esigenze dell'Istituto e condiviso con le parti interessate.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità verrà illustrato ai nuovi studenti nell'ambito delle attività di accoglienza programmate dall'Istituto nella prima settimana di attività didattica.

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ		
COSTITUISCE	COINVOLGE	IMPEGNA
La dichiarazione esplicita delle norme che permettono un regolare ed ordinato svolgimento dell'attività scolastica	Il Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto Consigli di Classe Docenti Genitori Alunni	Il Dirigente Scolastico I Docenti I Genitori Gli Alunni

<p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE SCOLASTICO e I DOCENTI</p> <p style="text-align: center;">al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio</p> <p style="text-align: center;">SI IMPEGNANO nei confronti degli ALUNNI a</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere rapporti interpersonali positivi, stabilendo regole certe e condivise nel pieno rispetto della libertà di pensiero e di espressione, rifiutando qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, alla religione, all'etnia e alla condizione sociale. - Creare un clima di serenità e cooperazione. - Rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi. - Promuovere un clima di confronto e di reciprocità per motivarli all'apprendimento. - Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza i nuovi apprendimenti. - Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel POF. - Comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (sanzioni, valutazioni, assenze, ritardi ...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.
<p style="text-align: center;">I GENITORI</p> <p style="text-align: center;">per una proficua collaborazione scuola-famiglia</p> <p style="text-align: center;">SI IMPEGNANO ad ASSICURARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La costruzione di un dialogo costruttivo con l'Istituzione scolastica. - Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise. - Proficua e reciproca collaborazione con i docenti. - Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto e di solidarietà nei confronti degli altri - Di infondere nei propri figli atteggiamenti di rispetto delle strutture e delle attrezzature. - Il risarcimento per eventuali danneggiamenti arrecati dal proprio figlio agli arredi e alle attrezzature. - Il risarcimento del danno, in concorso con altri, quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato per comportamento omertoso da parte degli alunni. - Che il proprio figlio rispetti il divieto di fumare nei locali scolastici. - Che il proprio figlio rispetti il divieto dell'uso dei videofonini in ogni ambiente scolastico. - Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita. - La frequenza assidua alle lezioni. - Il controllo del materiale scolastico e l'esecuzione dei compiti assegnati. - La partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia
<p style="text-align: center;">GLI ALUNNI</p> <p style="text-align: center;">al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai compiti sociali</p> <p style="text-align: center;">SI IMPEGNANO a</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prendere coscienza dei personali diritti-doveri. - Rispettare persone, ambienti e attrezzature. - Accettare, rispettare, aiutare ed essere solidali con gli altri. - Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale ausiliario. - Adottare un comportamento educato e corretto, adeguato alle diverse situazioni. - Rendere accogliente l'ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità. - Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri, sia in condizioni ordinarie che straordinarie di pericolo. - Adottare un atteggiamento responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti. - Non fumare nei locali scolastici. - Non usare telefoni cellulari, videofonini ed altri dispositivi elettronici in ambiente scolastico.

I Signori
.....

Genitori dell'alunno/a..... della classe

Dichiarano

Di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO "Alessandro Volta" - di Pescara, di accettare e di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.

Pescara,.....

Firma dei Genitori
.....
.....

Il Dirigente Scolastico
(prof. Domenico Di Carlo)
.....

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Istituito con R.D. 1054 nel 1923 il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. art.193 nel 1994, abolito nel DPR 275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008 e nella legge 169.

Il Collegio Docenti dell'I.T.I.S. – L.S.T. " A. Volta " ritiene che per condotta scolastica si debba intendere non solo il comportamento di correttezza, rispetto di sé, dell'istituzione, dei pari, delle strutture e delle regole, ma anche la partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale, la puntualità negli impegni scolastici, la correttezza di linguaggio

La scala di valutazione del comportamento di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la "non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo") ed il 10

Ogni consiglio di classe attribuisce di norma in base ai descrittori individuati un voto di condotta compreso tra sei ed otto decimi. Solo in caso di gravi e/o ripetuti e/o persistenti episodi di comportamento gravemente scorretto, il consiglio di classe può decidere l'attribuzione del voto di cinque decimi. In modo analogo, solo in caso di comportamenti significativamente positivi, il consiglio di classe attribuisce un voto compreso tra nove e dieci decimi

Nell'attribuzione del voto di condotta in occasione delle valutazioni del trimestre/pentamestre ogni consiglio di classe è tenuto ad osservare il Regolamento attuativo del nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti ed il Patto educativo di corresponsabilità

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro di classe attraverso ammonizioni (note) scritte personali [che possono condurre nel corso dell'anno scolastico a sanzioni più gravi quali la sospensione]. Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, è tenuto a monitorare numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla iterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti.

I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per attribuire, secondo gli indicatori di seguito indicati, il voto condotta. Non si ritiene opportuno adottare un criterio quantitativo perché la/le nota/ può/vanno valutate collegialmente sul piano qualitativo. I casi di sospensione vanno valutati alla luce del Regolamento attuativo del nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti. Patto educativo di corresponsabilità dato che ci si trova nelle condizioni per attribuire voti dalle conseguenze anche gravi.

La proposta di attribuzione durante le valutazioni tri/pentamestrali del voto di condotta e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore sentito il docente con il numero maggiore di ore di lezione. L'attribuzione finale del voto di condotta è collegiale. I C.d.c., nel rispetto di vincoli di coerenza con il seguente documento, in occasione degli scrutini assegnano i voti di condotta rispettando i seguenti descrittori.

Il numero dei descrittori da rispettare è a discrezione dei Consigli e dipende dal contesto, cioè dal gruppo classe.

VOTO di CONDOTTA

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI
FREQUENZA	- regolare	3
	- discontinua	2
	- irregolare (assenze strategiche)	1
RISPETTO DELLE REGOLE	- rispetto di tutte le norme del Regolamento d'Istituto	4
	- Parziale rispetto delle norme del Regolamento	3
	- Parziale rispetto delle norme del Regolamento con una o più note disciplinari e/o ammonizione scritta	2
	- Nota con sanzione disciplinare e sospensione con obbligo di frequenza	1
PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO	- Segue con interesse e rispetta le consegne; si integra con docenti e compagni	3
	- Segue in modo discontinuo e non sempre partecipa al dialogo educativo	2
	- Non manifesta interesse e impegno; non rispetta le consegne. Non si integra nel dialogo educativo con i docenti e con i compagni	1
	TOTALE PUNTI
	VOTO

CONVERSIONE PUNTEGGIO in VOTO

PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10
VOTO	6	6	7	7	8	8	9	10

INCIDENZA delle SANZIONI DISCIPLINARI sul voto di CONDOTTA

- **Votazione di 4/decimi** sospensione dalle lezioni per più di 15gg, anche in presenza di descrittori positivi (azioni gravi che configurino reati penali).
- **Votazione di 5/decimi** sospensione dalle lezioni per più di 15gg, anche in presenza di descrittori positivi o almeno 3 sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola fino a 15gg.
- **Votazione di 6/decimi** 1-2 sospensioni dalle lezioni fino a 15gg con allontanamento dalla scuola - Note disciplinari e/o richiami per ritardi e/o assenze non giustificate reiterate e/o assenze collettive.

Nell'assegnazione del voto di condotta, in presenza di infrazioni e sospensioni si terrà conto anche dell'impegno successivo alle sanzioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.